

	DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NOMINA IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST anno 2020	Pagina:	1 / 7
---	---	---------	--------------

**Alla Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via Cocchi 7/9, PISA**

Oggetto: Dichiarazione ai fini della nomina in qualità di componente del Collegio Sindacale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il sottoscritto DEL GIUDICE STEFANO

Nato a XXXXXX il xx/xx/xxxx

residente a xxxxxxxxxxxx prov. XX c.a.p. XXXXX

via XXXXXXXXXXXXX

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

casella PEC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

in relazione alla **nomina quale componente del Collegio Sindacale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest**, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 823 del 25/09/2019

DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni.

Di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al nr. 173597 dal 14/11/2014

con decreto ministeriale in data 30/10/2014 pubblicato sulla GU n. 89 del 14/11/2014.

Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013¹:

X di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

¹ L. n. 39 del 2013, Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 39/2013²:

X di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; oppure:

3. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 39/2013³:

X di non essere stato candidato, nei cinque anni precedenti, in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio della ASL interessata dalla nomina;

X di non aver esercitato, nell'anno precedente, la funzione di parlamentare;

² L. n. 39 del 2013, Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

³ Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA'

4. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2013⁴:

X di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

5. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2013⁵:

X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare;

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della regione Toscana ovvero la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione Toscana;

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione Toscana, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della regione Toscana;

⁴ Art. 10 *Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali* ⁽⁴⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado

⁵ Art. 14 *Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽⁵⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

6. Ai sensi del D.Lgs. 39 del 2013:

X di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

7. Ai sensi della L. n. 190 del 2012 e dell'art. 12 della L.R. n. 5 del 2008⁶

X di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, rispetto alla carica da ricoprire;
oppure:

8. Che presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

X Ricopre le seguenti cariche:

componente **supplente** del collegio sindacale della **SACE FcT SPA**

9. In via residuale:

X Di non ricoprire alcun altro incarico anche non specificato sopra;

⁶

L.R. n. 5 del 2008, art. 12

Conflitto di interesse ⁽²⁵⁾.

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della *legge 2 luglio 2004, n. 165* (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'*articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48* (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;
k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

	DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NOMINA IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST anno 2020	Pagina:	6 / 7
---	---	---------	--------------

10. Ai sensi dell'art. 3ter del D. Lgs. 502/1992:

Di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al nr. 173597 dal 14/11/2014

con decreto ministeriale in data 30/10/2014 pubblicato sulla GU n. 89 del 14/11/2014.

DICHIARA INOLTRE

1. di impegnarsi a scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla nomina, tra la permanenza nell'incarico oggetto della nomina e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche con esso incompatibili in base a quanto dichiarato ai precedenti punti 5 e 6; la scelta, unitamente a copia della lettera di dimissioni, dovrà essere comunicata entro il termine sopra indicato alla casella PEC direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui ai punti da 1 a 8 della precedente dichiarazione, (comprese quelle derivate da incarichi e/o cariche ricoperti e/o svolte dal coniuge e/o da parente o affine entro il secondo grado) dandone immediato avviso alla casella PEC direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.
3. di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito *web* dell'Amministrazione, unitamente al curriculum vitae, all'indicazione dei compensi - comunque denominati, relativi al presente rapporto, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato - ed ai dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Data 02/12/2022

**Firmato in originale
conservato in atti**

Allegati:

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae formato europeo.

Informativa per il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n.196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, si informa che:

- 1. i dati da fornire da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini istituzionali in materia di nomine;*
 - 2. il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di definire il procedimento di nomina o designazione;*
 - 3. il trattamento riguarda anche dati giudiziari, come previsto dalle norme citate nella dichiarazione medesima, i quali verranno trattati esclusivamente dagli incaricati, e non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;*
 - 4. i dati forniti saranno pubblicati sul sito web dell'Azienda secondo la normativa statale di riferimento (D.lgs. 39/2013);*
 - 5. i dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti;*
 - 6. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento;*
 - 7. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.*
 - 8. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Gianluigi Ferri, Direttore Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento Servizi Generali.*
-